




COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO ALLA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO DI CORSO
MARRUCINO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 22 novembre 2010 n. 109

Modificato con delibera di Consiglio Comunale del 31 ottobre 2011 n. 279



COMUNE DI CHIETI
Corpo di Polizia Municipale

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO DI CORSO MARRUCINO.**

**Art. 1
Finalità**

Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli della Zona a Traffico Limitato "B3" del Corso Marrucino, dall'intersezione con Via Spaventa all'intersezione con Via Vicentini, ad integrazione e parziale modifica del vigente regolamento generale per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato (attuato con ordinanza sindacale n° 27/P.M. del 9.3.1999 e con delibera di Consiglio Comunale n° 257 del 31.7.2006), tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale turistico del territorio.

**Art. 2
Definizioni (1)**

Per zone a traffico limitato si intendono le aree, regolarmente delimitate dall'apposita segnaletica su tutti i punti di ingresso, in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3 C.d.S.),.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico.

**Art. 3
Accesso (2)**

L'accesso all'interno della zona a traffico limitato di Corso Marrucino, costituito dal tessuto urbano del Centro Storico che comprende il quartiere di Corso Marrucino e il quartiere di Porta Monacisca, è interdetto tramite un dissuasore mobile di transito a scomparsa posto all'intersezione con Via Spaventa, con riguardo all'attuale senso di marcia veicolare che va da Piazza Trento e Trieste in direzione di Largo Valignani. Non saranno consentite variazioni di marcia veicolare. L'accesso è consentito ai veicoli che sono provvisti di un contrassegno costituente permesso di transito e/o sosta, da esporre sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno ed esibito a semplice richiesta degli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S., e di un telecomando rilasciato dalla Polizia Municipale previa esibizione del titolo abilitante al rilascio dello stesso.

(1) Art. modificato con delibera del 31 ottobre 2011 n. 279.

(2) Art. modificato con delibera del 31 ottobre 2011 n. 279.

L'accesso all'interno della zona a traffico limitato di Corso Marrucino è, altresì, interdetto ai seguenti veicoli:

- veicoli con massa superiore a pieno carico pari a 35 quintali;
- ciclomotori.

Art. 4

Norma per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati (3)

I veicoli autorizzati a transitare all'interno della ZTL B3 devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:

- > circolare e sostare rispettando l'apposita segnaletica stradale;
- > circolare a velocità non superiore ai **20 Km/h**;
- > sostare a motore spento;
- > sostare, durante le operazioni di carico e scarico merce, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
- > circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati.

Art. 5

Rilascio contrassegni per transito e/o sosta. Documentazione richiesta e tipologia del contrassegno (4)

Le autorizzazioni al transito, e quelle al transito e alla sosta, all'interno della ZTL B3, sono rilasciate a coloro che ne hanno diritto e ne facciano richiesta con le modalità di cui al presente articolo.

Sul contrassegno (unico per ciascun nucleo familiare con il rilascio di numero di copie conformi in relazione ai componenti il nucleo stesso muniti di patenti di guida) dovranno essere indicate la targhe d'immatricolazione dei veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare in ordine ai quali i quali il richiedente dovrà documentare la proprietà o la titolarità del diritto reale di godimento, all'atto della domanda, così come prescritto nell'art. 2.

Le autocertificazioni possono essere sottoscritte davanti al dipendente comunale preposto alla ricezione della domanda. Qualora siano proposte da persona diversa dal dichiarante, devono essere presentate unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante stesso.

La richiesta, indirizzata al Sindaco del Comune di Chieti, da presentare presso l'Ufficio Traffico, deve essere redatta in carta semplice e dovrà essere conforme e contenere le dichiarazioni previste dalla modulistica a disposizione presso l'ufficio stesso o scaricabile direttamente dal sito del Comune di Chieti.

Il rilascio di contrassegni per il transito e/o per il transito e sosta è previsto in favore delle categorie di soggetti di seguito ai termini e condizioni anch'essi di seguito riportati:

(3) Art. modificato con delibera del 31 ottobre 2011 n. 279.

(4) Art. modificato con delibera del 31 ottobre 2011 n. 279.

Categorie	A. Veicoli di residenti e/o domiciliati nella "ZTL" con posto auto privato (RV).	B. Veicoli di residenti e/o domiciliati nella "ZTL" senza posto auto (RS).	C. Permessi con validità giornaliera
Denominazione permesso	Mod. "R" colore verde (Residenti)	Mod. "R" colore rosso (Residenti)	Mod. "R" colore bianco
Tipologia permesso	Accesso	Accesso e sosta temporanea	Accesso e sosta temporanea
Condizioni per il rilascio	Residenza o domicilio in ZTL con disponibilità di posto auto.	Residenza o domicilio in ZTL senza disponibilità di posto auto.	
Validità del permesso	<ul style="list-style-type: none"> • Consente il solo transito nella zona di residenza senza limitazioni d'orario, al fine delle operazioni di rimessa • Consente la circolazione e la sosta esclusivamente per operazioni di carico e scarico, per un tempo massimo di 30 minuti. È fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio (art. 7 C.d.S.). Il titolo riporta il percorso autorizzato al fine dell'entrata nei varchi sino al luogo di carico e scarico e conseguente uscita. • Il titolo riporta il percorso autorizzato al fine dell'entrata nei varchi sino al posto privato e conseguente uscita. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consente il transito e la sosta esclusivamente per operazioni di carico e scarico, per un tempo massimo di 30 minuti. È fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio (art. 7 C.d.S.). Il titolo riporta il percorso autorizzato al fine dell'entrata nei varchi sino al luogo di carico e scarico e conseguente uscita. In caso di necessità potranno essere utilizzati per la sosta dei veicoli gli stalli di sosta appositamente delimitati presenti in Via Dei Domenicani, Via Cauta, Via Vico Real Liceo e Via Tabassi 	<p>La domanda, in carta semplice, dovrà essere inoltrata almeno tre giorni prima di quello previsto per l'utilizzazione</p> <p>Consente la circolazione nell'ambito degli orari indicati nell'art. 15 del presente regolamento per un tempo massimo di 15 minuti. È fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio (art. 7 C.d.S.). Il titolo riporta il percorso autorizzato al fine dell'entrata nei varchi sino al luogo di carico e scarico e conseguente uscita.</p>
Documenti da allegare alla domanda	• .v.di successivo art.6	• .v.di successivo art.6	Copia della carta di circolazione del veicolo intestato al richiedente o dato in uso esclusivo da ditta o società.

Art. 6 (5)
Residenti

Sono concessi permessi di transito e sosta per ogni nucleo familiare riferiti ai veicoli di proprietà come da previsione di cui al precedente art. 5.

Ai conduttori di appartamenti di civile abitazione, i quali, per esigenze lavorative, trascorrono la maggior parte dell'anno in essi pur non avendo la residenza anagrafica (**Dimoranti**), spetta, previo accertamento d'ufficio, n. 1 permesso annuale (in deroga a quanto previsto dall'art. 5) di transito e sosta temporanea, per veicoli di proprietà: nel permesso possono essere riportate le targhe di più veicoli di proprietà del nucleo familiare. Tale permesso consentirà solo il transito e le operazioni di carico e scarico **limitato al tempo massimo di 30 minuti.**

Le variazioni di residenza nell'ambito dello stesso settore, comporta la semplice annotazione sull'istanza ma dovrà essere rilasciato un nuovo permesso per la ZTL relativa al nuovo indirizzo.

I residenti non in possesso di posto auto potranno utilizzare gli stalli di sosta riservati collocati in Via Cauta, Via Tabassi, Via Vico Real Liceo e in Via Dei Domenicani. I residenti non in possesso di posto auto, prima di sostare sul Corso, dovranno accertarsi della possibilità di sostare nello stallo più vicino alla propria abitazione (via Cauta, via Tabassi, via Vico Real Liceo e via dei Domenicani.- La conseguente violazione sarà sanzionata a norma del codice della Strada.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- domanda in carta libera
- certificato di residenza in carta semplice
- certificato attestante lo stato di famiglia
- fotocopia delle carte di circolazione
- marca da bollo per rilascio autorizzazione
- copia patente di guida dei componenti il nucleo familiare
- copia del contratto di locazione;
- i certificati di stato di famiglia e di residenza potranno essere sostituiti da autocertificazioni;

Art.7
Utilizzatori di garages e di aree interne

Ai proprietari, agli affittuari, ai possessori, a qualsiasi titolo, di garages ed a coloro che hanno disponibilità di posti di sosta per veicoli all'interno di aree private e pubbliche è concesso un permesso annuale di solo transito per accedere all'area di sosta previa indicazione del percorso da seguire per raggiungere l'area interessata.

Il numero dei permessi da rilasciare, in tutti i casi suddetti, è pari alla capienza disponibile che viene calcolata con i seguenti criteri: in ragione di mq. 15 per ogni veicolo, se trattasi di garage e di mq. 18 per ogni veicolo, se trattasi di area a cielo aperto.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- domanda in carta libera

(5) Art. modificato con delibera del 31 ottobre 2011 n. 279.

- copia autentica atto di acquisto, di locazione o comodato
- atto notorio attestante il possesso a vario titolo ed il numero dei posti disponibili, corredato da relativa copia planimetrica catastale **da produrre in scala 1:100, per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco)**
- dichiarazione del proprietario dell'area privata corredato da relativa copia planimetrica catastale **da produrre in scala 1:100, per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco)**
- marca da bollo per rilascio autorizzazione

Art. 8

Proprietari di appartamenti di civile abitazione

Ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, il cui appartamento non risulta in uso a terzi, è concesso 1 permesso annuale di transito, eventualmente con più targhe.

Tale permesso consentirà solo il transito e le operazioni di carico e scarico **limitato al tempo massimo di 20 minuti.**

L'accesso è consentito solo nelle fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 9

Artigiani

Agli artigiani con veicolo adibito a trasporto cose, che effettuano interventi professionali, **di pronto intervento, pronto intervento urgente o a domicilio**, opportunamente documentati, nelle zone a traffico limitato, è concesso il solo permesso temporaneo di accesso e sosta in prossimità dei luoghi di lavoro, per il tempo strettamente necessario per eseguire l'intervento **(20 minuti)** nelle medesime fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico merci.

Solo in caso di particolari eventi eccezionali, il Comando di Polizia Municipale è autorizzato a rilasciare i relativi permessi al di fuori delle fasce orarie indicate.

Nel caso di cantieri edili, il permesso temporaneo sarà rilasciato con validità pari alla durata dei lavori: il permesso è relativo esclusivamente a veicoli autorizzati al trasporto di cose e consentirà solo la **sosta temporanea di 20 minuti.**

Se il tempo occorrente per eseguire l'intervento professionale eccede i 15 giorni, il permesso temporaneo di transito e sosta è rilasciato in bollo, a seguito di istanza in carta legale. Sul permesso dovrà essere indicata, come periodo di validità, la data di effettivo termine dei lavori e comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio, comprovata da idonea documentazione (atti autorizzativi, ecc.) o in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. **In ogni caso non sarà consentita una sosta superiore a 20 minuti.**

L'accesso è comunque consentito solo nelle fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 10

Veicoli adibiti a pronto intervento e di pubblico interesse

I veicoli delle sotto elencate categorie di utenti sono autorizzati a circolare e sostare nelle ZTL senza rilascio di alcun contrassegno:

Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, C.R.I. Croce Rossa Italiana, Pronto Soccorso, PP.TT.(servizi postali), Polizia Municipale, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile, veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privati, veicoli di protezione civile. **In ogni caso non sarà consentita una sosta superiore a 20 minuti.**

I veicoli adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade, sono autorizzati a circolare e sostare senza rilascio di permessi ma comunque nel rispetto delle norme disciplinanti la circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato..

Art. 11

Validità dei permessi

I permessi di transito e sosta consistono in un contrassegno cartaceo avente colore diverso a seconda delle categorie interessate e dotato di un ologramma che garantisce l'impossibilità di contraffazione e di duplicazione, da esporre in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo congiuntamente al permesso circolare adesivo avente uguale colore.

Al momento del rilascio del permesso sarà consegnato all'avente diritto una copia del presente regolamento.

I permessi temporanei di transito e/o sosta con validità superiore ai 15 giorni, saranno costituiti dagli stessi dispositivi previsti per quelli a carattere permanente e rilasciati con le stesse modalità.

I permessi avranno durata massima quinquennale, con obbligo di richiedere la convalida in caso di sostituzione di veicoli.

Per anno di validità è inteso l'anno solare di riferimento (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre).

Per le richieste di rinnovo del permesso alla scadenza quinquennale, dovrà essere ripresentata identica documentazione prevista per il primo rilascio..

Alla richiesta del primo rilascio o del rinnovo quinquennale, potrà essere rilasciato un permesso temporaneo per il tempo necessario occorrente per la preparazione del permesso stesso e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.

Le richieste di rinnovo dei permessi di transito e/o sosta, di cui al presente Regolamento, alla scadenza dei cinque anni, dovranno pervenire, all'Ufficio Traffico del Comune di Chieti, **entro il 30 Novembre dell'anno di scadenza** e gli stessi saranno rilasciati entro e non oltre **il 31 Gennaio dell'anno successivo**. **Le domande pervenute dopo il 30 Novembre saranno esaminate entro il 28 febbraio dell'anno successivo e comunque i permessi saranno rilasciati entro 90 giorni dalla richiesta.**

I permessi non rinnovati sono privi di validità e sono ritirati a cura degli agenti accertatori.

Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che l'Ufficio ne dà agli interessati; trascorso infruttuosamente tale termine, la pratica viene archiviata.

I permessi temporanei potranno essere rilasciati con validità ad ore e/o giorni (**non oltre giorni 15**).

Il Servizio di Polizia Municipale, potrà verificare, nel corso dell'anno e ogni qualvolta se ne renda necessario, le condizioni che hanno dato titolo al rilascio dei permessi.

Tutti i permessi e i telecomandi rilasciati, non a norma del presente regolamento, dovranno essere ritirati dall'Ufficio Traffico entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

E' assolutamente vietato qualsiasi riproduzione del telecomando: eventuali riproduzioni saranno punite a norma di legge.

Potranno essere rilasciati permessi brevi per casi di comprovate necessità solo ed esclusivamente dal Comando di Polizia Municipale per gli orari indicati all'interno delle fasce di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 12 Esposizione

I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale sui veicoli per i quali sono validi: **la non esposizione equivale alla mancata autorizzazione.**

L'uso del permesso su altri veicoli non autorizzati e l'esposizione di fotocopie comporta la revoca del permesso stesso, salvo che non si configurino illeciti penali e fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

La violazione amministrativa a quanto sopra è quella prevista dal codice della strada per la mancata autorizzazione ZTL.

Art.13 Certificazioni e dichiarazioni (6)

.....Abrogato.....

Art. 14 Casi diversi (7)

Ai corrispondenti locali di Stampa, Tv, Radio, potranno essere rilasciati, appositi permessi temporanei di accesso e sosta, per servizi riguardanti la Città. Il numero dei permessi sarà valutato tenendo conto della richiesta presentata dal Direttore responsabile.

Agli operatori di trasporto valori potranno essere rilasciati permessi **annuali** con possibilità di transito e sosta per carico e scarico per **un tempo limite di 15 minuti**, senza ostacolo per la circolazione, in numero di uno per ogni veicolo blindato operante nella città. **Le domande per ottenere il permesso devono essere accompagnate dall'indicazione del veicolo utilizzato, allegando, altresì, copie delle carte di circolazione dei veicoli.**

Ai rappresentanti di preziosi potranno essere rilasciati permessi temporanei e/o periodici per transito e sosta breve (20 minuti) per carico e scarico senza ostacolo per la circolazione.

(6) Art. modificato con delibera del 31 ottobre 2011 n. 279.

(7) Art. modificato con delibera del 31 ottobre 2011 n. 279.

Ai trasportatori e corrieri per consegna e/o ritiro merci (medicinali) compreso servizio postale potranno essere rilasciati permessi permanenti con possibilità di sosta breve (20 minuti) per carico e scarico in numero di uno per ogni veicolo destinato al centro città.

Ai medici, che nell'esercizio della loro professione, debbono effettuare interventi di urgenza e/o in visita domiciliare è concessa la possibilità di poter circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente previo rilascio di permesso temporaneo per un tempo di 60 minuti. Il permesso dovrà essere esposto congiuntamente al contrassegno loro rilasciato dagli Ordini Professionali unitamente all'indicazione dell'orario di arrivo.

Per i veicoli a disposizione degli studi professionali, anche di tipo associato, con sede all'interno della ZTL "B3" sono concessi permessi di transito e sosta per un tempo limitato di 20 minuti, in numero di uno ogni quattro titolari dello studio professionale. La richiesta di rilascio del permesso dovrà essere corredata dall'autocertificazione di iscrizione all'albo professionale nonché dell'indicazione dell'ubicazione dello studio professionale.

Agli autotunebri è concesso il transito e la sosta previa richiesta al competente ufficio traffico corredata di copia della carta di circolazione del veicolo.

Ai veicoli adibiti a servizio taxi e noleggio con conducente potranno essere rilasciati permessi temporanei per il transito e la sosta per un tempo limitato a 20 minuti.

Per tutti i veicoli indicati nel presente articolo, l'accesso (fatta eccezione per i medici ed i servizi di pompe funebri) è consentito solo nelle fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Ai veicoli di proprietà di Enti Pubblici potranno essere rilasciati permessi permanenti con possibilità di transito e sosta per un tempo limite di 15 minuti.

Tutti questi veicoli, compresi quelli appartenenti ai titolari del contrassegno per disabili rilasciato ai sensi dell'art. 381 Reg. Att. C.d.S, potranno accedere nella Zona a Traffico Limitato solo nelle fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Ai veicoli di proprietà dei privati accompagnatori di diversamente abili che sono iscritti negli istituti scolastici della ZTL B3 o che prestano attività lavorativa nella stessa, è consentito il transito e la sosta per un tempo limite di 20 minuti.

Art. 15

Carico e scarico ⁽⁸⁾

Le operazioni di carico e scarico merci sono consentite all'interno della ZTL B3 solo ed esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 06.00 alle ore 08.00;
- dalle 14,00 alle 17,00.

(8) Art. modificato con delibera del 31 ottobre 2011 n. 279.

Art. 16 **Telecomando** (9)

Il telecomando sarà concesso dall'Ufficio traffico del Comune, dietro pagamento di una somma pari ad € 30,00 (che potrà essere successivamente adeguata con provvedimento di giunta comunale):

- ai proprietari di garages e/o posti auto muniti ed ai componenti dei rispettivi nuclei familiari muniti di patenti di guida;
- ai residenti e dimoranti :uno per ogni nucleo familiare-

Art. 17 **Sanzioni**

L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del regolamento attuativo, o delle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, di contrassegni e/o di permessi di cui al presente

Art. 18 **Risposte alle istanze e ricorsi**

Nei casi previsti dal Regolamento sono concessi permessi esclusivamente secondo le modalità determinate dallo stesso. L'Ufficio Traffico fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal regolamento.

Eventuali istanze o ricorsi, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal regolamento, sono sottoposti all'esame dell'Osservatorio di cui all'art. 19, il quale si pronuncerà entro i termini previsti dallo stesso articolo. Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, assunto il parere dell'Osservatorio, deciderà in via definitiva entro 90 giorni tramite Determinazione Dirigenziale.

Art. 19 **Osservatorio**

Al fine di costituire un osservatorio, con apposito atto la Giunta Comunale nomina un comitato che si riunisce su comunicazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale almeno tre volte all'anno per formulare suggerimenti e proposte di modifica del presente regolamento.

La commissione è composta da :

- Sindaco o Assessore delegato, in qualità di Presidente;
- tre Consiglieri Comunali designati da Consiglio con voto limitato ad uno;
- il Comandante del Servizio Polizia Municipale o suo delegato;
- la segreteria tecnica sarà assolta dall'Ufficio Traffico.

Il Comitato dovrà esprimere obbligatoriamente entro 60 giorni, pareri sulle eventuali istanze e/o ricorsi di cui all'art. 18 del presente regolamento.

(9) Art. modificato con delibera del 31 ottobre 2011 n. 279.

Art. 20
Abrogazioni (10)

Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso e sosta all'interno della ZTL B3. Tutti i permessi rilasciati dall'ufficio traffico secondo le modalità previste dal precedente regolamento saranno ritirati dall'Ufficio traffico entro e non oltre il termine del **30 settembre 2011**. Il medesimo ufficio provvederà anche al ritiro del telecomando consegnato in precedenza previa verifica della corrispondenza tra i telecomandi riconsegnati e quelli in precedenza rilasciati a tutti coloro che non ne abbiano diritto.

(10) Art. modificato con delibera del 31 ottobre 2011 n. 279.